



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI ATTIVITA' DELIBERATIVA

Sessione Ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO**, dalle ore 19:00, presso Sala Soster di Palazzo Festari, previa convocazione datata 22 luglio 2026, prot. n. 31855, recapitata a ciascun componente, si è riunito il Consiglio comunale.

Assume la presidenza la dott.ssa Elisa Maria Feriotti.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Edi Fabris.

La seduta è trasmessa in diretta *streaming* su canale *youtube* Sala Soster di Palazzo Festari.

All'inizio della trattazione del sottoindicato oggetto vengono accertati presenti e assenti i seguenti componenti il Consiglio:

	presente	assente		presente	assente
1. ZORDAN Maurizio Alfredo - Sindaco	X		11. ROSSINO Francesco	X	
2. FERIOTTI Elisa Maria - Presidente	X		12. BURTINI Alessandro		g
3. MARTINI Costanza - Cons. Anziano		g	13. FOCESATO Andrea		g
4. LORENZI Ezio Maria Antonio	X		14. FANTON Flavio		g
5. ONGARO Jacopo	X		15. MANNOJA Cinzia	X	
6. CRACCO Maurizio Giuseppe	X		16. VENCATO Michele		g
7. PONZA Riccardo	X		17. PERUFFO Ester		g
8. LEMMA Gelila Herods		g			
9. VENEZIA Roberto Maria Giovanni	X				
10. CEOLATO Carla	X				

Presenti n. 10

Assenti n. 7

L'adunanza è legale.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Lorenzi, Cracco, Mannoja.

Sono presenti gli assessori: Finato, Peruzzo, Basso, Gandini, Zordan F.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

Il **Presidente** propone di dare per letto il testo della proposta in oggetto e, preso atto che nessun componente del consiglio si oppone, dichiara di darlo per letto. Dà la parola all'assessore Zordan per l'illustrazione della proposta.

L'assessore **Zordan** dice: “Grazie. Naturalmente questa delibera è strettamente collegata con quella precedente perché le tariffe TARI per il 2026 evidentemente scontano l'aumento, quell'aumento comunque molto contenuto che abbiamo visto dell'1,36 sulla costo del PEF. Sostanzialmente la delibera è molto semplice, nel senso che si confermano un po' tutte le previsioni previste dal regolamento TARI in vigore. Avevamo valutato in un primo momento di introdurre alcune modifiche sul regolamento, ma poi in relazione anche a quelle che sono le variabili sia di carattere organizzativo. Abbiamo parlato prima della imminente, almeno così si ritiene, fusione dei due gestori, di un cambio anche nell'articolazione tariffaria che avverrà dal 2028 con il sistema Ticser e anche del possibile passaggio alla tariffa corrispettiva. In relazione a tutte queste variazioni abbiamo ritenuto che una modifica regolamentare adesso, sarebbe prematura perché, poi, ci troveremo, nel giro magari di breve tempo, a doverla riproporre necessariamente e, quindi, rinviando a quando sarà necessario, comunque, introdurre delle variazioni anche quelle piccole modifiche che avevamo considerato di poter fare già in questa fase. Rilevo poi che la legislatore ha fissato al 31 luglio, come si accennava prima, il termine per la approvazione delle tariffe, sganciandolo, quindi, definitivamente dal termine del bilancio. Voi sapete che le tariffe e i tributi sono strettamente collegati con il bilancio e quindi anche le tariffe TARI dovrebbero seguire la stessa sorte, invece, su istanza anche degli enti rappresentativi delle autonomie, il legislatore ha fissato al 31 luglio e, quindi, questo sarà il nuovo termine d'ora in avanti a regime. Naturalmente, l'aumento della TARI andrà a impattare sulle bollette con la rata di dicembre. Abbiamo confermato anche le due rate di giugno e di dicembre perché la rata di acconto di giugno è uscita, ovviamente, con i valori dello scorso anno perché è chiaro che necessita questa delibera per potere applicare i nuovi valori tariffari. Ecco, per quanto riguarda gli incrementi sono molto contenuti, dicevamo, intorno all'1%, sostanzialmente l'1%. 1,01 per quanto riguarda le categorie merceologiche delle utenze non domestiche. Per quanto riguarda le utenze domestiche vanno da 0,97 euro a 4,16 euro, praticamente in percentuale da 0,62% a 1,15%, a seconda poi della superficie, degli occupanti eccetera eccetera, di tutti i parametri che determinano il valore tariffario unitario. Sono aumenti molto contenuti, vengono poi confermate anche le altre regole attualmente in vigore, in particolare l'agevolazione per il compostaggio domestico, quindi con la riduzione del 35% della tariffa per la componente variabile. Le abitazioni libere sono equiparate ad utenze con un solo componente e le attività commerciali poste oltre la quota altimetrica di 500 metri hanno una tariffa ridotta del 50%. Le altre valutazioni sono state, penso, fatte in precedenza in occasione della delibera sul PEF, quindi io mi fermerei qui. Aggiungo solo che sulle bollette, purtroppo, gli utenti si troveranno sempre anche le solite componenti esterne, ad esempio il TEFA, cioè il contributo ambientale del 5%, le componenti perequative a cui quest'anno si aggiunge anche quella per il bonus sociale rifiuti che viene pagata agli altri utenti con 6 euro addebitati in bolletta per finanziare questa agevolazione per le famiglie in disagio economico. Mi fermo qui, se ci sono domande siamo a disposizione.”

Il **Presidente** dichiara aperta aperta la discussione.

Il consigliere **Venezia**, del gruppo consiliare *Valdagno Bene Comune*, dice: “Grazie. Su questo punto abbiamo poco da aggiungere rispetto a quanto appena detto in occasione della presa d'atto del PEF. Solo una cosa: voglio soffermarmi su una scelta specifica di questa delibera. La struttura tariffaria e il regolamento restano invariati rispetto al precedente e questa non è una scelta di comodo, ma una scelta consapevole. È corretto attendere che il quadro dei costi dell'assetto gestionale diventi più chiaro e definito per intervenire, poi, in modo organico e non a più riprese. Quindi, confermare l'impianto attuale non è una rinuncia a discutere e innovare, ma la scelta di farlo nel momento giusto. Per queste ragioni, comunque, annuncio il voto favorevole all'approvazione delle tariffe TARI. Grazie.”

Il **Presidente** constatato che non ci sono ulteriori richieste di intervento chiude la fase di discussione ed apre la fase delle dichiarazioni di voto. Dato atto che nessuno chiede la parola, chiude la fase medesima e pone in votazione il proposto provvedimento.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato, debitamente accertato dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI n. 10;

VOTANTI n. 9;

FAVOREVOLI n. 9 (Zordan Maurizio, Feriotti, Lorenzi, Ongaro, Cracco, Ponza, Venezia, Ceolato, Rossino);

ASTENUTO n. 1 (Mannoja).

Il Presidente, all'esito della suddetta votazione, dichiara **approvata** la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Comitato n. 16 del 02/07/2026 con la quale Consiglio di Bacino "Vicenza" ha validato, il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025
- la propria deliberazione, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029,

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Valdagno e quelli forniti da Agno Chiampo Ambiente Srl, gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di € 3.708.672,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a € 2.079.838,00 e parte fissa pari a € 1.628.834,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 3.674.674,00, di cui parte variabile € 2.079.838,00 e parte fissa € 1.594.836,00;

RISCONTRATO che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni *standard* relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al*

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.";

- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

RITENUTO pertanto di articolare la tariffa della TARI in modo da coprire integralmente i costi di gestione del servizio previsti nel P.E.F. 2026-2029 per l'anno 2026 sulla base delle formule e delle tabelle 1A, 2A, 3A, 4A, di cui al D.P.R. n.158/1999 ed in particolare delle formule che qui si riportano:

Per le utenze domestiche:

$$\text{TFd (n.S)} = \text{Quf} \times \text{S} \times \text{Ka(n)}$$

dove:

- TFd (n.S) rappresenta la quota **fissa** della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti del nucleo familiare ed una superficie pari a *S*;
- Quf è la quota unitaria (euro/mq) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per coefficiente di adattamento (Ka) di cui alla tabella 1A;

$$\text{1TVd (n.S)} = \text{Quv} \times \text{Kb(n)} \times \text{Cu}$$

dove:

- TVd (n.S) rappresenta la quota **variabile** della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti del nucleo familiare ed una superficie pari a *S*;
- Quv è la quota unitaria (euro/mq) data dal rapporto tra quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e ed il numero delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb) di cui alla tabella 2A;
- Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze domestiche.

Per le utenze non domestiche:

$$\text{TFnd (ap, Sap)} = \text{Qapf} \times \text{Sap (ap)} \times \text{Kc(ap)}$$

dove:

- TFnd (n.S) rappresenta la quota **fissa** della tariffa per una utenza non domestica che svolge una attività produttiva *ap* ed ha una superficie pari a *Sap*;
- Qapf è la quota unitaria (euro/mq) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per coefficiente potenziale di produzione (Kc) di cui alla tabella 3A;

$$\text{TVnd (ap, Sap)} = \text{Cu} \times \text{Sap (ap)} \times \text{Kb(ap)}$$

dove:

- TVnd (ap, Sap) rappresenta la quota **variabile** della tariffa per una utenza non domestica che svolge un'attività produttiva *ap* ed ha una superficie pari a *Sap*;
- Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze non domestiche.

- Kd (ap) è il coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq per anno di una attività produttiva di cui alla tabella 4A;

RICORDATO che in conformità alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 29/01/1999 e n. 43 del 30/07/2014:

- a) si utilizzano i coefficienti della tabella 1 A, riferiti al nord dell'Italia, applicandoli ai nuclei con 5 e 6 o più componenti nella medesima misura prevista per i nuclei di 4 componenti (come consentito dall'art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) ;
- b) si utilizzano i coefficienti **massimi** della tabella 2 A, con eccezione per i nuclei con 5 e 6 o più componenti (ridotti nei limiti consentiti dall'art. 1 comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente),
- c) si utilizzano i coefficienti **minimi** delle tabelle 3 A e 4 A, riferiti al nord dell'Italia in quanto in linea con i parametri storici del Comune di Valdagno;
- d) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 35,00% della tariffa variabile;
- e) le abitazioni libere sono equiparate ad un utenza con un solo componente;
- f) per determinare il numero di componenti di una utenza si fa riferimento al "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
- g) per le attività commerciali poste al di sopra della quota altimetrica di 500 metri, si applica la tariffa per la corrispondente attività ridotta del 50%;
- h) i costi da considerare sono quelli previsti per il servizio di cui trattarsi ed elencati nel piano economico finanziario per l'annualità 2026 ;
- i) i costi totali di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati si imputano, sulla base dei dati storici, verifiche empiriche e delle variazioni intervenute nel corso del precedente esercizio, per il 78,00% alle utenze domestiche e per il 22,00% alle utenze non domestiche;

RILEVATO che per l'annualità 2026 del piano economico finanziario si riscontrano le seguenti grandezze:

ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n.1/DTAC/2025	€ 2.079.838,00
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n.1/DTAC/2025	€ 1.594.836 ,00

RILEVATO che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze

domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili;

ATTESO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

DATO ATTO che, per l'esame del presente oggetto, è stata convocata la competente commissione per il giorno 27 luglio 2026;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare per l'anno 2026 la tariffa TARI per le utenze domestiche come segue:

a) la parte fissa della tariffa:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento Ka	Euro/mq
1	0,80	0,5899
2	0,94	0,6931

3	1,05	0,7742
4	1,14	0,8406
5	1,14	0,8406
6 o più	1,14	0,8406

b) la parte variabile della tariffa:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente proporzionale di produttività Kb	Euro
1	1,00	81,7486
2	1,80	147,1474
3	2,30	188,0217
4	3,00	245,2457
5	3,00	245,2457
6 o più	3,00	245,2457

c) la tariffa dovuta dagli utenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici viene calcolata riconoscendo una riduzione del **35,00%** rispetto alla tariffa di cui al punto 2b (tariffa variabile);

3. Per le utenze non domestiche, di determinare per l'anno 2026 la tariffa come segue:

d) la parte fissa della tariffa:

Cat	Attività	Coefficiente potenziale di produzione Kc NORD	Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,4633
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,3475
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,5907
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,8803
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,3938
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,3899

8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,1004
9	Case di cura e riposo	1,00	1,1583
10	Ospedali	1,07	1,2393
11	Uffici, agenzie	1,07	1,2393
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,6370
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,1467
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,2857
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,6950
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	==
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,2625
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,9498
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,2625
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,4401
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,6370
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	6,4516
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	5,6176
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	4,5867
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,3397
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,7837
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	8,3048
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	==
30	Discoteche, night-club	1,04	1,2046

e) la parte variabile della tariffa:

Cat	Attività	Coefficiente potenziale di produzione Kd NORD	Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	0,6036
2	Cinematografi e teatri	2,50	0,4601
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	0,7729

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	1,1502
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	0,5190
7	Alberghi con ristorante	9,85	1,8127
8	Alberghi senza ristorante	7,76	1,4281
9	Case di cura e riposo	8,20	1,5091
10	Ospedali	8,81	1,6213
11	Uffici, agenzie	8,78	1,6158
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	4,50	0,8282
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15	1,4999
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	1,6710
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	0,9054
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	==
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	1,6471
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	1,2441
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	1,6471
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	0,5760
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	0,8282
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	8,4048
23	Mense, birrerie, hamburgerie	39,78	7,3209
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	5,9701
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	3,0458
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	2,3188
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,75	10,8138
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	==
30	Discoteche, night-club	8,56	1,5753

4. di stabilire il numero delle rate per l'anno 2026 in n. 2 con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2026;
5. di dare atto che sulle tariffe sopracitate si applica il tributo ambientale pari al 5% a favore dell'Amministrazione Provinciale (ex. Art. 49, comma 17 del D.lgs n. 22/1997);
6. di dare atto che a decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge 160/2019;

7. di determinare per l'anno 2026 le tariffe per i servizi a domanda individuale e di seguito riportate:

Servizio		Tariffa unitaria
1	Rilascio duplicato tessera per accesso all'ecocentro comunale	5,00

8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

Il **Presidente**, vista l'urgenza di provvedere, pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato, debitamente accertato dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI n. 10;

VOTANTI n. 9;

FAVOREVOLI n. 9 (Zordan Maurizio, Feriotti, Lorenzi, Ongaro, Cracco, Ponza, Venezia, Ceolato, Rossino);

ASTENUTI n. 1 (Mannoja).

Il **Presidente**, sulla scorta dell'espressa votazione, dichiara che la presente deliberazione è **immediatamente eseguibile**.

IL PRESIDENTE

f.to dott.ssa Elisa Maria Feriotti

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Edi Fabris